

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### III

1. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
  - sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
  - hanno fatto parte del disciolto Senato;
  - hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
  - sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
  - hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
2. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
3. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.